

# **COMUNE DI TRENTINARA**

**(Provincia di Salerno)**

**Servizio Commercio**

## **REGOLAMENTO**

**per il servizio di noleggio**

**TAXI**

**e**

**autonoleggio con conducente e**

**autovettura**

## DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Definizione del servizio

ART.2 - Disciplina del servizio

# **TITOLO I**

## ESERCIZIO DI NOLEGGIO

### CAPO I

#### **NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED AL RILASCIO DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI**

ART.3 - Condizioni d'esercizio

ART.4 - Licenze e autorizzazioni

ART.5 - Figure giuridiche

ART.6 - Operatività del servizio

ART.7 - Commissione Comunale

ART.8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze TAXI

ART.9 - Contenuti del bando

ART.10 - Titoli oggetto di valutazione

ART.11 - Assegnazione e rilascio licenza TAXI

ART.12 - Rilascio autorizzazione all'esercizio di noleggio

ART.13 - Validità dell'autorizzazione o licenza

ART.14 - Trasferibilità dell'autorizzazione o licenza

ART.15 - Sostituzione (supplenti e dipendenti)

### CAPO II

#### **INIZIO, SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O LICENZA**

ART.16 - Inizio servizio

ART.17 - Sospensione

ART.18 - Revoca

ART.19 - Decadenza

# **TITOLO II**

## VEICOLI, CONDUCENTI, UTENTI VIGILANZA

### CAPO I

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTOVETTURE**

ART.20 - Verifica e revisione degli autoveicoli

ART.21 - Contachilometri

ART.22 - Sostituzione degli autoveicoli

## CAPO II

### **MODALITA' SERVIZIO TAXI**

- ART.23 - Stazionamento delle autovetture su aree pubbliche
- ART.24 - Turni ed orario di servizio
- ART.25 - Autovetture fuori servizio
- ART.26 - Sospensione della corsa
- ART.27 - Servizi ad itinerari fissi
- ART.28 - Tariffa dei servizi TAXI
- ART.29 - Tassametro
- ART.30 - Tenuta tassametro
- ART.31 - Funzionamento del tassametro
- ART.32 - Guasto al tassametro

## CAPO III

### **NORME PER I CONDUCENTI E GLI UTENTI**

- ART.33 - Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato
- ART.34 - Diritti dei conducenti
- ART.35 - Responsabilità nell'esercizio
- ART.36 - Obblighi per i conducenti degli autoveicoli
- ART.37 - Trasporto handicappati
- ART.38 - Divieto per i conducenti degli autoveicoli
- ART.39 - Norme per gli utenti

## CAPO IV

### **VIGILANZA**

- ART.40 - Modalità vigilanza
- ART.41 - Sanzioni disciplinari
- ART.42 - Sanzioni pecuniarie

## **TITOLO III**

### CAPO I

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART.43 - Rinvio ad altre norme regolamentari
- ART.44 - Ruolo
- ART.45 - Abrogazione norme precedenti
- ART.46 - Entrata in vigore

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **- ART.1 -**

#### **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei, che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  - a) il servizio di TAXI con autovettura, motocarozzetta e natante;
  - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti, motocarozzetta e natante.

### **- ART.2 -**

#### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. I servizi di noleggio di TAXI e di noleggio con conducente e autovettura sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Campania, dagli usi e dalle consuetudini.

# **TITOLO I**

## **ESERCIZIO DI NOLEGGIO**

### **CAPO I**

#### **NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED AL RILASCIO DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI**

##### **- ART.3 -**

##### **CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

1. L'esercizio dell'attività di noleggio TAXI e di noleggio con conducente e autovettura è subordinata alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente.
2. Il rilascio della licenza per l'esercizio di TAXI o dell'autorizzazione per l'esercizio da noleggio con conducente è subordinato all'iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15/01/1992, n.21.
3. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un sostituto così come previsto nel successivo art.15.
6. Non possono svolgere l'attività d'esercizio TAXI o di noleggio con conducente ed autovettura, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non posseggono i requisiti morali previsti all'art.5 D.L.gvo 114/98, che, dal comma 2^ al comma 4^, è da intendersi integralmente riportato.

##### **- ART.4 -**

##### **LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze per l'esercizio di noleggio con conducente (TAXI) da rilasciare tenuto conto:
  - a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
  - b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
  - c) dei centri scolastici, sportivi,, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
  - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.
2. E' stabilito che l'organico delle autovetture da adibire a servizio di TAXI è in numero di 1 (uno).
3. L'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente e autovettura è rilasciata a domanda degli interessati in possesso dei requisiti di legge.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione o la licenza, di cui al presente articolo, ovvero per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, in ambito comunale, presso cui i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

**- ART.5 -**  
**FIGURE GIURIDICHE**

Titolari di licenza per il servizio di TAXI o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono essere le figure giuridiche, previste dall'art.7 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

**- ART.6 -**  
**OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'attività di servizio TAXI è obbligatoria a chiunque ne faccia richiesta.
2. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura opera senza limiti territoriali, la prestazione non è obbligatoria ed il corrispettivo è direttamente concordato tra utente e vettore, nel rispetto dei criteri determinati, per questo servizio, dal D.M. (Ministero dei Trasporti) 20 aprile 1993.

**- ART.7 -**  
**COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E ALL'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (TAXI)**

1. Alla valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio dei servizi, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze provvede una commissione comunale, costituita dal Responsabile del servizio, così composta:
  - a) Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive o suo delegato, con funzione di Presidente;
  - b) Responsabile del Comando della Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
  - d) un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello Nazionale e locale;
  - e) un rappresentante designato dall'associazione degli utenti.
2. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni di categoria e degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Responsabile del servizio provvede autonomamente. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità decide il Presidente.
3. Ai fini dell'assegnazione delle licenze, secondo le procedure concorsuali, la Commissione svolge i seguenti compiti:
  - a) redige il bando di concorso;
  - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione degli istanti;
  - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 10, redige la graduatoria di merito.
4. La Commissione resta in carica quattro anni dall'atto della nomina.

**- ART.8 -**  
**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI TAXI**

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all'albo Pretorio del Comune.

**- ART.9 -**

## **CONTENUTI DEL BANDO**

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art.7;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

### **- ART.10 -**

#### **TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di TAXI, la Commissione, di cui all'art.7, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) avere esercitato servizio di TAXI quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo - punti 10;
- b) iscrizione nel ruolo camerale dei conducenti di veicoli o natanti, di cui all'art.6 legge n.21/92 - punti 5;
- c) Certificato di abilitazione professionale (BK) per ogni anno (con un massimo di anni 4) - punti 3;
- d) diploma di maturità scuola media secondaria di secondo grado - punti 2;
- e) certificato di disoccupazione alla data del bando di concorso, per ogni anno (fino ad un massimo di anni 4) - punti 3;
- f) carichi familiari, alla data del bando, per ogni persona - punti 1.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora duo o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio si procederà ad un sorteggio pubblico degli aventi diritto, che potrà essere presenziato anche dagli interessati.

### **- ART.11 -**

#### **ASSEGNAZIONE E RILASCIO LICENZA TAXI**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, di cui all'art.7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio di noleggio TAXI e precisamente:

- a) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- b) certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicolo o natanti, adibiti al servizio pubblico, tenuto presso la competente C.C.I.A.A.;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali, previsti all'art.3, comma 6, del presente Regolamento;
- d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio, ovvero esibire certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;
- f) certificato di abilitazione professionale (BK);
- g) copia autenticata in carta semplice della patente di guida;
- h) copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo di cui si intende adibire al servizio, ovvero, se non ancora in possesso, atto di acquisto

dell'autoveicolo e dichiarazione in cui vengono riportati tutti gli elementi della carta di circolazione limitatamente ai requisiti tecnici, al numero di telaio ed alla carta di immatricolazione;

3. La mancanza di uno dei requisiti, di cui al comma precedente, una falsa attestazione o dichiarazione, fatti salvi i provvedimenti di natura giudiziaria, comportano la revoca della licenza.

4. Nel caso in cui risulti vincitore del concorso un soggetto sprovvisto di idoneità professionale, è sospesa l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a mesi sei, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.

#### **- ART.12 -**

### **RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI NOLEGGIO**

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e autovettura, fino a nove posti, è rilasciata a domanda degli interessati dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive.

2. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per svolgere il servizio di autonoleggio veicoli con conducente fino a nove posti deve presentare domanda in carta legale, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune. Nella domanda, oltre le generalità il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa in ambito comunale. Possono fare domanda sia le ditte individuali che le figure giuridiche di cui all'art.7 legge 21/92. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- b) certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicolo o natanti, adibiti al servizio pubblico, tenuto presso la competente C.C.I.A.A.;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti all'art.3, comma 6 del presente Regolamento;
- d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio, ovvero esibire certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;
- f) certificato di abilitazione professionale (BK);
- g) copia autenticata in carta semplice della patente di guida;
- h) copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo di cui si intende adibire al servizio, ovvero, se non ancora in possesso, atto di acquisto dell'autoveicolo e dichiarazione in cui vengono riportati tutti gli elementi della carta di circolazione limitatamente ai requisiti tecnici, al numero di telaio ed alla carta di immatricolazione;
- i) planimetria del locale, a firma di tecnico abilitato, da adibire a rimessa;
- j) certificato di agibilità e destinazione d'uso per autorimessa o certificazione del titolare dell'autorimessa pubblica ove viene custodito il veicolo;
- k) certificato sanitario attestante l'igienicità del locale (autorimessa).

#### **- ART.13 -**

### **VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE O LICENZA**

1. L'autorizzazione o licenza d'esercizio:

- a) ha validità di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile, fatti salvi i casi in cui la medesima potrà essere ritirata prima della scadenza, secondo quanto previsto del presente regolamento;
- b) può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento;
- c) è personale.

2. Il servizio deve essere espletato di norma dal titolare dell'autorizzazione o licenza, salvo che nei seguenti casi:

- a) conferimento del titolo agli organismi di cooperative quale socio;
  - b) sostituzione temporanea del titolare, come previsto dal successivo art.15.
3. E' fatto obbligo ai titolari, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, di comunicare la prosecuzione dell'attività al Comando di Polizia Municipale.

#### - ART.14 -

#### **TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O LICENZA**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) essere assegnatario del titolo da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore dell'erede cui è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale (iscrizione al ruolo), l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di mesi sei, prorogabile per ulteriori sei mesi. Trascorsi dodici mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito i prescritti requisiti tecnico-professionali, morali e finanziari, l'autorizzazione è revocata e resa disponibile.
3. E' disposto il trasferimento del titolo per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione deve essere stipulato nei modi e termini di cui alla legge n.310/93 ed una copia autentica va depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.21/92 e dal presente regolamento.
4. Il titolare dell'autorizzazione o licenza ceduta ad altri "inter vivos" non può ottenerne un'altra a lui intestata, ne per concorso o rilascio, ne per cessione, se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessione di quella di cui era intestatario. Il divieto vige per lo stesso titolo di autorizzazione o di licenza.

#### **ART.15**

#### **SOSTITUZIONE (supplenti e dipendenti)**

1. Il Responsabile Ufficio Attività Produttive, previa domanda degli interessati, può autorizzare i titolari a farsi sostituire alla guida delle autovetture limitatamente ai seguenti casi:
- a) per motivi di salute, fino ad un massimo di mesi due entro l'anno solare, previa presentazione di certificato medico redatto dal servizio sanitario della competente A.S.L., risultante la durata dell'impossibilità alla guida;
  - b) per raggiunta inabilità temporanea o permanente a prestare servizio, gravidanza e puerperio;
  - c) durante il periodo in cui sia stata sospesa a norma di legge, la validità della patente di guida;
  - d) in caso di forza maggiore, valutabile di volta in volta e per un periodo non eccedente in ogni caso di due mesi.
2. In tutti i casi le sostituzioni possono essere autorizzate fino ad un periodo massimo di anni due. Oltre detto limite la licenza stessa sarà revocata.
3. In caso di assenza per motivo di salute e per inabilità temporanea per un periodo superiore di anni due ovvero per inabilità permanente, l'interessato potrà avvalersi di sostituto, previo accertamenti dell'apposita Commissione medica istituita presso l'A.S.L. competente.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato dal C.C.N.L. di settore o dei lavoratori similari o da rapporto familiare di collaborazione, comunque non superiore a mesi sei.

5. Il sostituto dal titolare deve essere edotto di tutti gli obblighi di servizio.
6. L'autorizzazione alla sostituzione può essere rilasciata previa verifica degli accertamenti e dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

## **CAPO II**

### **INIZIO, SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL 'AUTORIZZAZIONE O LICENZA**

#### **- ART.16 - INIZIO SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o licenza, oppure di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al Comando di Polizia Municipale.

#### **- ART.17 - SOSPENSIONE**

1. L'autorizzazione o licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni nei casi di infrazioni non passibili di revoca derivanti da:
  - a) quando esigenze di ordine generale impongono una nuova sistemazione del servizio;
  - b) quando il titolare non cura la perfetta esecuzione del servizio;
  - c) quando il titolare trascura di segnalare per iscritto al competente ufficio comunale, entro il termine perentorio di giorni cinque, ogni cambiamento di abitazione o del pari ogni trasferimento dell'autorimessa dei veicoli.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente Attività Produttive sentito, ove occorra, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale.

#### **- ART.18 - REVOCA**

1. La revoca del titolo all'esercizio è disposta nei seguenti casi:
  - a) quando il titolare perda uno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
  - b) quando l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo i casi previsti dall'art.10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - c) quando l'attività non risulti svolta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;
  - d) quando il titolare abbia prestato la propria opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
  - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio ovvero si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
  - f) quando sia stato trasferito il domicilio/residenza in altro comune o intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ed il titolare non provveda, su invito dell'Ente, a ripristinare la situazione preesistente;
  - g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio;
  - h) quando il titolare adibisce il proprio veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata la carta di circolazione, fuori dai casi previsti dalla legge;
  - i) quando il titolare non sottopone il proprio autoveicolo di noleggio con conducente al collaudo e/o revisione previsti;
  - j) quando viene accertato che il titolare non mantiene più il proprio veicolo di

- noleggio nel dovuto stato di efficienza e di decoro;
- k) quando il titolare è sottoposto a numero tre provvedimenti di sospensione nell'arco dello stesso biennio.

**- ART.19 -  
DECADENZA**

1. Il titolo comunale di esercizio viene a decadere senz'altro:
- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1°;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia all'autorizzazione;
  - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico e/o impedimento fisico del titolare;
  - d) quando il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali, previsti all'art.3, comma 6°, del presente Regolamento;
  - e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
  - f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 13.

**TITOLO II  
VEICOLI, CONDUCENTI, UTENTI VIGILANZA**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTOVETTURE**

**- ART.20 -  
VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

1. Gli autoveicoli di noleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio a collaudo da parte del competente Ufficio periferico M.C.T.C. Provinciale e poi periodicamente così come previsto per legge.
2. Ogni qualvolta che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informare il Comando di Polizia Municipale.

**- ART.21 -  
CONTACHILOMETRI**

Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchi contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

**- ART.22 -  
SOSTITUZIONI DEGLI AUTOVEICOLI**

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Comune.

2. E' consentita la sostituzione dell'autoveicolo, previo nulla osta del Comune e a condizione che lo stesso sia collaudato per l'esercizio, di che trattasi, dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C..

## **CAPO II**

### **MODALITA' SERVIZIO TAXI**

#### **- ART.23 -**

#### **STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE SU AREE PUBBLICHE**

1. Le autovetture adibite a servizio di autonoleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare il servizio di piazza (TAXI).
2. I luoghi di stazionamento sono:
  - 
  -
3. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino presso gli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
4. E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

#### **- ART.24 -**

#### **TURNI ED ORARIO DI SERVIZIO**

1. La predisposizione dei turni e dell'orario, di servizio diurno e notturno, è determinata dal Comando di Polizia Municipale su proposta dei tassisti, sentita l'associazione dei noleggiatori maggiormente rappresentativa a livello locale. Bisogna tener conto delle diverse stagioni dell'anno, a secondo delle esigenze cittadine e nel pubblico interesse, restando stabilito che possono essere esentati dal turno di notte i tassisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età.
2. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di osservare rigorosamente i turni e l'orario fissato.

#### **- ART.25 -**

#### **AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO**

I tassisti, le cui autovetture sono fuori servizio per aver terminato l'orario del turno, per esse previsto, od in caso di guasto, non possono effettuare alcuna prestazione.

#### **- ART.26 -**

#### **SOSPENSIONE DELLA CORSA**

Qualora, per avaria degli autoveicoli o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandonarli pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la proporzionale a quella convenuta.

#### **- ART.27 -**

#### **SERVIZI AD ITINERARI FISSI**

E' vietato esercitare con gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di TAXI ad itinerari fissi con tariffe ed orari stabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea, salvo che in casi straordinari.

#### **- ART.28 -**

#### **TARIFFE DEI SERVIZI**

1. Le tariffe del servizio taxi sono fissate periodicamente dal Comune su proposta

della Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia.

2. La tariffa sarà valevole su tutto il territorio comunale. Fuori dal territorio comunale la stessa sarà a libera contrattazione ma è fatto obbligo al tassista di concordarne preventivamente il relativo importo.

3. Le tariffe per il servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

#### **- ART.29 - TASSAMETRO**

1. Le autovetture adibite a servizio pubblico di TAXI devono essere munite di tassametro, installato a spese dei titolari di licenza TAXI.

2. Il tassametro nuovo, riparato o rimontato prima di essere ammesso a servizio viene regolato secondo le tariffe in vigore, registrato e piombato a cura del Comando di Polizia Municipale e non può essere rimosso o manomesso senza l'assistenza di un incaricato del predetto Comando.

3. I tassisti devono assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente.

4. La sorveglianza sulla regolarità del funzionamento dei tassametri è affidata al Comando di Polizia Municipale.

#### **- ART.30 - TENUTA DEL TASSAMETRO**

1. Il tassametro deve essere tenuto costantemente scoperto ed opportunamente illuminato, in modo da risultare agevole, anche nelle ore notturne, la lettura della registrazione e la visibilità del quadrante.

2. Nei luoghi di stazionamento il tassametro deve essere tenuto in posizione di libero, come pure nei ritorni a vuoto.

3. Quando il tassametro sia in posizione di libero, il tassista non può, anche se non si trova nel luogo di stazionamento, rifiutarsi di prestare servizio a chiunque lo richieda, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo indicato nella carta di circolazione dell'autovettura.

#### **- ART.31 - FUNZIONAMENTO DEL TASSAMETRO**

1. Il tassista deve porre in funzione il tassametro all'inizio del servizio e farne cessare il funzionamento non appena il servizio abbia avuto termine.

2. L'inizio della prestazione avviene con la richiesta di servizio, espressa mediante telefono al posteggio riservato, richiesta diretta al conducente, richiesta di servizio espressa mediante radiotaxi.

3. In ogni caso il tassametro verrà azionato al momento dell'impegno, anche se il cliente avrà dei bagagli, successivamente il tassametro cesserà di funzionare nel momento in cui il TAXI si ferma, prima dello scarico di eventuali bagagli.

#### **- ART.32 - GUASTO AL TASSAMETRO**

1. In caso di guasto al tassametro il servizio dovrà essere immediatamente sospeso fino a che il tassametro non sia riparato. In tal caso il conducente dell'autovettura dovrà esporre in maniera ben visibile la scritta «FUORI SERVIZIO» e darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

2. Se il guasto avviene durante la corsa, il cliente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando il prezzo segnato dal tassametro ovvero farsi condurre a destinazione o al posteggio di TAXI più vicino, pagando il servizio in base all'approssimativo percorso chilometrico.

### **CAPO III**

## **NORME PER I CONDUCENTI E GLI UTENTI**

**- ART.33 -**

**DISPONIBILITA' DELL' AUTOVEICOLO NOLEGGIATO**

Quando i passeggeri, nel luogo dell'arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

**- ART.34 -**

**DIRITTI DEI CONDUCENTI**

Oltre ai diritti specificamente previsti, i tassisti non hanno l'obbligo di:

- a) prestare servizio a seguito di manifestazioni politiche, cortei etc.;
- b) accogliere animali sull'autoveicolo, eccezione fatte per i cani guida per i ciechi, ma non potranno chiedere speciale compenso per quelli che avessero accettato;
- c) addentrarsi durante il servizio in proprietà private. In caso di richiesta in tal senso da parte dell'utenza, il medesimo non potrà pretendere speciali compensi oltre a quello della normale tariffa.

**- ART.35 -**

**RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO**

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio, fa' carico esclusivamente ed interamente al titolare della licenza o autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed ogni caso la responsabilità del Comune o del conducente occasionale.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile.

**- ART.36 -**

**OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI**

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio e di esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) effettuare regolarmente le verifiche e/o collaudi previsti;
- d) di rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che in qualunque circostanza di tempo e di luogo possano venire loro impartite dal Comando di Polizia Municipale o da altri agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno degli autoveicoli e, rinvenendovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo — entro le successive 24 ore — al Comando di Polizia Municipale;
- h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
- i) di trattare con correttezza il pubblico e di serbare costantemente un contegno repressibile in servizio;
- i) di compiere i servizi richiesti dai Vigili Urbani, dagli Agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, per il trasporto di persone colpite da improvviso malore, di ammalati o di feriti,

- anche se non siano retribuiti immediatamente, osservando – però - scrupolosamente le norme di igiene nel caso trattasi di ammalati contagiosi;
- k) di osservare oltre a tutte le vigenti disposizioni di Legge e di regolamento, ogni altra norma emanata dall’Autorità comunale nell’interesse del servizio;
  - l) portare, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e una targa posteriore recante la dicitura <NCC> inamovibile, recante lo stemma del comune e di un numero progressivo;
  - m) caricare e/o scaricare dagli autoveicoli i bagagli che si possono trasportare, aiutando altresì a salire e/o scendere dall’autovettura le persone anziane o comunque malferme.
2. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle autorimesse o nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.
3. Il conducente ha inoltre la facoltà di rifiutare il servizio, nel caso in cui sia stato richiesto da:
- a) persone in evidente stato di ubriachezza non accompagnate;
  - b) bambini non accompagnati;
  - c) nel caso in cui il tassista abbia il fondato timore per la propria incolumità, denunciandone le ragioni successivamente e comunque entro 24 ore agli organi di Polizia ed al Comando di Polizia Municipale.

#### **- ART.37 -**

#### **TRASPORTO HANDICAPPATI**

L’autonoleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria a prendere a bordo i soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità ed a quanto altro previsto dalla legge n.104/92 e successive integrazioni e modificazioni nonché di ogni altra norma di riferimento.

#### **- ART.38 -**

#### **DIVIETO PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI**

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell’ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio;
- b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell’ autoveicolo;
- e) portare animali propri nell’autoveicolo;
- f) deviare di loro iniziativa il cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- g) chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso quelli che avessero cagionato danni all’autoveicolo;
- h) fermare l’autoveicolo interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo.

#### **- ART.39 -**

#### **NORME PER GLI UTENTI**

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- fare uso per salire o scendere dalla portiera di sinistra delle autovetture;
- insudiciare o guastare l’autovettura o le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida

dell'autovettura.

## **CAPO IV**

### **VIGILANZA**

#### **- ART.40 - MODALITA VIGILANZA**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di cui all'art.13 legge 24/11/1981 n.689.

#### **- ART.41 - SANZIONI DISCIPLINARI**

I titolari delle licenze di TAXI o autorizzazione di noleggio ed i loro sostituti, che non osservino le disposizioni, gli obblighi e/o divieti del presente regolamento, nonché le leggi ed i regolamenti vigenti, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto commesso costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme di legge e di regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie, disgiunte o congiunte con i provvedimenti disciplinari di sospensione, revoca o decadenza specificamente previsti.

#### **- ART.42 - SANZIONI PECUNIARIE**

1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione da € 100,00 ad €1.000,00.
2. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

## **TITOLO IV**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **- ART.43 - RINVIO AD ALTRE NORME REGOLAMENTARI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni della legge 15/01/1992, n.21, del R.D. 18/06/1931, n.773 e relativo regolamento di esecuzione R.D. n.635/40, D.L.vo 30/04/1992, n.285 e relativo regolamento con successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni altra norma attinente ed ad altre disposizioni di legge e di regolamento statale e/o regionale, per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

**- ART.44 -**  
**RUOLO**

1. Laddove il ruolo, di cui all'art.6 della legge n.21/92, non risulti essere istituito dal C.C.I.A.A. competente, il rilascio dell'autorizzazione o licenza è subordinato al possesso del requisito tecnico-professionale nonché di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.

2. Entro mesi sei dalla data di istituzione del ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92, i titolari di licenza o autorizzazione sono obbligati all'iscrizione, pena la revoca del titolo posseduto.

**- ART.45 -**  
**ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

**- ART.46 -**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.

2. Il presente Regolamento, ad avvenuta entrata in vigore, è inviato alla Regione Campania ai sensi dell'art.85, comma 1<sup>^</sup>, del D.P.R. 616/77.